

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA**

Affidamento del servizio di preparazione e fornitura pasti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapporto qualità prezzo
nei Centri di Prima Accoglienza per minori stranieri non accompagnati
a) Lotto 1 relativo al centro sito in Catania via Nuovalucello 21;
b) Lotto 2 relativo al centro sito in Catania via Maratona 1/3
- finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027) – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 1.b) – Ambito di applicazione 1.e) – Intervento h)
– “Potenziamento dei servizi a favore dei MSNA”.

CUP: I69G22001720006

CIG lotto 1: BC8BD6E7C6

CIG lotto 2: BC8BD6F899

Il Consorzio Il Nodo Soc. Coop. Soc. con sede in Catania Via V. Giuffrida 203/C, indice una **procedura di gara aperta**, con applicazione del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* (in seguito: Codice) per l'affidamento del servizio di preparazione esterna e fornitura giornaliera dei pasti, pranzo e cena, nelle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati FAMI (fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 1.b – Ambito di applicazione 1.e – Intervento h – “Potenziamento dei servizi a favore dei MSNA”).

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Il Nodo Soc. Coop. Soc., c.f.- 03713700874, sede legale Catania Via V. Giuffrida 203/C

Con provvedimento 017/F-26 del 13/05/2026 questo Consorzio ha deciso di indire la presente procedura.

Tale provvedimento è qui da intendersi richiamato.

1 – OGGETTO

Affidamento del servizio di preparazione esterna dei due pasti principali (pranzo e cena) con fornitura quotidiana, in due distinti orari giornalieri (uno per la fornitura del pranzo ed uno per la fornitura della cena), nelle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati: a) Lotto 1 relativo al centro sito in Catania via Nuovalucello 21 (con presenza massima di 25 minori per ciascuna struttura); b) Lotto 2 relativo al centro sito in Catania via Maratona 1/3 (con presenza massima di 25 minori per ciascuna struttura), le cui caratteristiche sono meglio descritte nel capitolato speciale d'appalto della fornitura e tabella dietetica di cui all'art. II., parti integranti della procedura di gara. L'appalto è costituito da due lotti e viene indetto alla luce del nuovo decreto Prot n. 0053479 del 2/12/2025 con il quale il Ministero ha prorogato al 31/12/2027 il termine di conclusione delle attività e con cui la stazione appaltante è stata regolarmente ammessa a finanziamento e ha sottoscritto la Convenzione di sovvenzione il 17/07/2023.

2 – IMPORTO A BASE D'ASTA

Il **prezzo posto a base di gara per singolo pasto e soggetto a ribasso**, è pari ad **€ 5,70** al netto di iva o di altri oneri per la sicurezza per rischi da interferenze.

L'importo presunto dell'appalto, per ciascun lotto, è pari ad **€ 148.770,00** oltre iva come per legge e oltre oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza pari a zero.

I costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, calcolati sulla base delle tabelle ministeriali di cui all'art. 41, comma 13, per il CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, sono pari a **€ 109.900,00 per ciascun lotto, per un totale di € 219.836,61** e sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Qualora il concorrente indichi costi della manodopera inferiori a tale stima, l'offerta sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 del Codice.

L'importo è presuntivo e non vincola l'Ente atteso che il numero dei pasti da fornire quotidianamente varia in funzione della variazione della presenza effettiva dei minori (che dipende da fattori e decisioni esterne alla sfera della stazione appaltante). Si precisa comunque che la capacità ricettiva massima è pari a 25 minori per ciascun centro. Pertanto l'ente appaltante deve ritenersi vincolato solo al prezzo unitario per pasto offerto dalla ditta aggiudicataria senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni, pretendere ulteriori indennità oltre il prezzo o fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3 – DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto decorre dalla data di avvio del servizio, successiva alla sottoscrizione del contratto a seguito dell'aggiudicazione, ed è stimata in **17 mesi e 4 giorni** e comunque non oltre il **31 dicembre 2027**, termine di conclusione delle attività progettuali, fatta salva l'opzione di proroga di cui al successivo punto 3.1. Trattandosi di appalto remunerato a misura, sulla base del numero di pasti effettivamente erogati, l'importo di cui all'art. 2 costituisce il valore massimo stimato e la riduzione della durata effettiva o del numero di pasti non attribuisce all'appaltatore alcun diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti.

3.1 – OPZIONI DI PROROGA

Ai sensi dell'art. 120, comma 1 del Codice, la durata del servizio potrà essere prorogata in caso di eventuale ulteriore proroga del termine di conclusione delle attività progettuali disposta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli per la Stazione Appaltante – prezzi, patti e condizioni.

4 – LUOGO DI CONSEGNA FORNITURA

Centri di Prima Accoglienza:

- a) Lotto 1 via Nuovalucello, 21 Catania;
- b) Lotto 2 via Maratona, 1/3 Catania.

5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto, per entrambi i lotti, cui sono affidati tutti i compiti di cui all'articolo 15 del Codice, è il dr. Fabrizio Sigona (indirizzo pec: consorzio.ilnodo@legalmail.it)

6 – DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sulla Piattaforma *Tuttogare*, oltre che sul sito istituzionale del

Consorzio: <http://www.ilnodo.org> e, per gli atti soggetti a pubblicità legale, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (artt. 27-28 e 84-85 del Codice) e comprende quanto di seguito riportato:

ALLEGATI

- 1 Bando di gara
- 2 Disciplinare di gara
- 3 Capitolato speciale
- 4 Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell'offerta
- 5 Patto di integrità
- 6 Protocollo di legalità C.A. dalla Chiesa
- 7 Modello di offerta economica

7 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI / REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. G) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma

del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico presso la piattaforma **ANAC** (di seguito: **FVOE**).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui all'art. 8 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui all'art. 8 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai fini dell'ammissione alla gara **il concorrente dovrà dichiarare pena l'esclusione nella domanda di ammissione:**

- il possesso dei requisiti generali prescritti dal Codice;
- i requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico finanziaria, capacità tecnica descritti nel presente disciplinare di gara;
- l'iscrizione alla camera di commercio per l'oggetto dell'appalto.

Il concorrente dovrà indicare la sussistenza di tutte le ipotesi di illecito professionale, di tutte le ipotesi di penali irrogate e di contestazioni ricevute (anche ove non gravi per tutte e tre tali ipotesi di illeciti, penali e contestazioni).

L'operatore economico che concorre alla procedura di evidenza pubblica, è tenuto a dichiarare tutte le situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del riscontro dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla stessa.

Non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di competenza.

Sicché l'operatore economico è tenuto a dichiarare lo stesso ed a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante.

Ne consegue che la mancata esternazione di un evento, comporterà l'esclusione dalla gara.

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali ricorrano casi di esclusione come disciplinati dall'art. 94 del Codice, dalla vigente normativa antimafia e negli altri casi previsti dalla documentazione di gara.

Per le cooperative, è richiesta a pena di esclusione l'iscrizione all'albo delle società cooperative.

E' necessario altresì, a pena di esclusione, essere in possesso di certificazione attestante l'adozione della procedura di autocontrollo HACCP nel luogo ove avrà sede il Centro di cottura.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

8.2 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, per ciascun lotto, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad **inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito**, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel **Registro delle Imprese** per attività pertinente con quella oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è **acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE**. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di capacità economica finanziaria

Tenuto conto della particolarità del servizio, reso in favore di soggetti richiedenti asilo, con culture differenti rispetto a quella italiana, nonché della particolarità delle materie prime da trattare nonché ed ancora delle pregresse esperienze della stazione appaltante nella gestione del servizio, è richiesto in capo ai partecipanti il possesso di un fatturato per servizi identici resi nei confronti di una pubblica amministrazione, nell'ultimo triennio, per un importo annuo almeno pari all'importo posto a base d'asta.

In caso di RTI o aggregazione di imprese di rete, detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente, deve disporre a pena di esclusione:

- di attrezzature, materiali e mezzi tecnici necessari ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto;
- per tutta la durata dell'appalto, di un centro cottura ubicato ad una distanza non superiore a 25 km dal centro di fornitura e con capacità produttiva adeguata al servizio, da dichiarare nella documentazione di gara a pena di esclusione;
- delle necessarie procedure di controllo metodo HACCP;
- di comprovata esperienza almeno triennale in attività identiche a quelle oggetto della presente procedura e avere svolto il servizio con buon esito e senza contestazioni.

In caso di RTI orizzontale debbono essere specificate nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 10 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 10 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata

indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, in considerazione delle particolari esigenze di serietà e affidabilità dell'offerta connesse alla specificità del servizio – reso in favore di minori stranieri non accompagnati in strutture di prima accoglienza, con finanziamenti FAMI soggetti a rendicontazione – richiede una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta. L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo posto a base di gara del singolo lotto**, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del D.Lgs. 36/2023, non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, né gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT49J0306909606100000151524 della Stazione Appaltante.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui

all'art. 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo gli importi stabiliti dalla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, come sotto riportato. Il pagamento avviene tramite il Portale dei pagamenti dell'ANAC, con le modalità ivi indicate (pagoPA).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è **dovuto per ciascun lotto** per il quale si presenta offerta sulla base degli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto 1 – CIG **BC8BD6E7C6** – Importo lotto: € 148.770,00

Lotto 2 – CIG **BC8BD6F899** – Importo lotto: € 148.770,00

13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, per ciascun lotto, deve essere presentata, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica tramite la Piattaforma *Tuttogare*, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 03/09/2026**. Non sono ammesse, e saranno considerate come non presentate, offerte pervenute con modalità diverse (cartacea, PEC, e-mail o altro mezzo).

Ai fini della partecipazione, l'operatore economico deve preventivamente registrarsi alla Piattaforma seguendo le istruzioni ivi disponibili e dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica necessaria: firma digitale valida ai sensi del d.lgs. 82/2005 (CAD), indirizzo PEC attivo e connessione idonea. La registrazione e l'utilizzo della Piattaforma sono gratuiti. Per assistenza tecnica sull'utilizzo della Piattaforma è possibile rivolgersi ai canali di supporto indicati sulla Piattaforma stessa.

L'offerta è composta, per ciascun lotto, da tre buste telematiche:

BUSTA A – Documentazione amministrativa;

BUSTA B – Offerta tecnica;

BUSTA C – Offerta economica.

Il concorrente carica la documentazione nelle rispettive buste telematiche secondo le indicazioni della Piattaforma. La Piattaforma garantisce la segretezza, l'integrità, l'immodificabilità e l'inviolabilità delle offerte sino al termine di scadenza e ne assicura la tracciabilità, attestando data e ora certa di presentazione. Entro il

termine di scadenza è possibile ritirare o sostituire l'offerta presentata; scaduto il termine, l'offerta è irrevocabile e non sono ammesse offerte tardive, che il sistema non consente comunque di presentare.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresi il DGUE e la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di idonei poteri. Il documento informatico firmato digitalmente non richiede l'allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore. La documentazione ove non espressamente richiesta in originale potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi degli artt. 18-19 dpr 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa o tecnica è causa di esclusione.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma che impedisca la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i provvedimenti di cui all'art. 25, comma 2, del Codice, disponendo la sospensione del termine o la sua proroga per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento, dandone comunicazione tramite la Piattaforma e il sito istituzionale.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio al Codice dei Contratti.

14 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è presentata in conformità al presente disciplinare, con tutte le informazioni e dichiarazioni richieste dalla legge e la dichiarazione di accettare tutte le disposizioni di cui al disciplinare, bando di gara, capitolato speciale e allegati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi

provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista

che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

14.1 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia conforme all'originale della procura.

- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 36/2023, tramite l'apposita funzionalità della Piattaforma ovvero mediante il servizio DGUE elettronico, e lo sottoscrive con firma digitale, secondo quanto di seguito indicato. Non è richiesta la presentazione di un DGUE in formato cartaceo o come allegato informatico separato. La Piattaforma garantisce la conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione relativa.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria;
- 2) dichiarazione di avvalimento;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento.

L'impresa dovrà altresì inserire obbligatoriamente ed **a pena di esclusione nella Busta A il patto di integrità e il Protocollo C.A. dalla Chiesa debitamente sottoscritti.**

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 94 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione relativa, ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico – finanziaria di cui al presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico professionale di cui al presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, devono riferirsi anche ai

soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/2023, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

4. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

5. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA;

indica il domicilio digitale (PEC) oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 29 e 90 del d.lgs. 36/2023, fermo restando che le comunicazioni avvengono tramite la Piattaforma;

6. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023;

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 14/2019

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 372 del d.lgs.

14/2019

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

- **Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- (eventuale) ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC, ove dovuto, fermo restando che il pagamento è verificato d'ufficio tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Ai sensi degli artt. 24 e 99 del Codice, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione è effettuata dalla stazione appaltante attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) istituito presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'ANAC, cui la stazione appaltante accede in interoperabilità. L'operatore economico è tenuto ad assicurare il caricamento e l'aggiornamento nel FVOE dei dati e documenti nella propria disponibilità, secondo i provvedimenti attuativi dell'ANAC.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui alla domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del d.lgs. 36/2023, le prestazioni o le parti del servizio, ovvero la relativa percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del d.lgs. 36/2023, le prestazioni o le parti del servizio, ovvero la relativa percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 12, del d.lgs. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del d.lgs. 36/2023, le prestazioni o le parti del servizio, ovvero la relativa percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete

concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14.2 – CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella appresso riportata, i singoli elementi oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto "domanda di partecipazione".

14.3 – CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica con i seguenti elementi:

- a) Prezzo unitario offerto per singolo pasto, € **5,70** al netto di IVA, e relativo ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara;
- b) l'indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- c) l'indicazione degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera – determinati sulla base delle tabelle ministeriali di cui all'art. 41, comma 13, del medesimo decreto – e gli oneri di sicurezza aziendale sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Il prezzo offerto è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

15 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, e sarà individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo secondo i criteri sotto riportati:

- 1- Offerta economica che dovrà essere al ribasso max PUNTI 10
- 2- Offerta Tecnica max PUNTI 90

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

L'offerta tecnica può conseguire un punteggio massimo di 90 punti; l'offerta economica un punteggio massimo di 10 punti. È prevista una soglia di sbarramento pari a **70** punti per l'offerta tecnica: non sono ammessi alla valutazione dell'offerta economica i concorrenti che non abbiano conseguito, prima dell'eventuale riparametrazione, un punteggio tecnico almeno pari a detta soglia. Per ciascuna offerta sono sommati i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e le offerte sono poste in graduatoria decrescente; l'appalto è aggiudicato al concorrente che consegue il punteggio complessivo più alto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di servizio ad alta intensità di

manodopera ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1 al Codice, la stazione appaltante ha stabilito il tetto massimo per il punteggio economico nella misura di 10 punti su 100 totali, pari al 10%, ampiamente entro il limite massimo del 30% previsto dalla norma. La netta prevalenza del punteggio tecnico (90 punti su 100) assicura l'effettivo confronto concorrenziale sui profili qualitativi del servizio, in coerenza con il principio del miglior rapporto qualità/prezzo.

– CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

TABELLA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA e PARAMETRI

CRITERI	SOTTOCRITERI	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MAX PUNTI 15	Organico dedicato al servizio impiegato nella preparazione, trasporto, fornitura pasti Inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con disabilità o personale straniero con titolo di soggiorno derivante da un percorso di protezione internazionale o protezione speciale o con permesso per affidamento o integrazione.	1 o 2 persone - 2 punti 3 persone – 3 punti 4 o più persone - 5 punti 1 soggetto svantaggiato + 1 soggetto con protezione internazionale o protezione speciale o con permesso per affidamento o integrazione - 3 punti 2 soggetti svantaggiati + 1 soggetto con protezione internazionale o protezione speciale o con permesso per affidamento o integrazione – 5 punti 2 soggetti svantaggiati + 2 soggetti con protezione internazionale o protezione speciale o con permesso per affidamento o integrazione - punti 10
ALIMENTI E MENU' PROPOSTI MAX 15 PUNTI	Menù con piatti tipici dei paesi di provenienza in modo stabile e nelle ricorrenze di maggiore rilievo culturale e/o religioso Combinazione dei prodotti che tengono conto delle peculiari abitudini alimentare dei contesti d'origine.	Punti 7 Punti 8
ANNI DI ESPERIENZA NELL' EROGAZIONE PASTI A FAVORE DI MIGRANTI MAX PUNTI 20	Anni di esperienza nell'erogazione pasti per strutture di accoglienza stranieri. Esperienza nella fornitura dei pasti nei centri di accoglienza per Minori stranieri non accompagnati	3 anni: Punti 3 Da 4 anni a 6 anni Punti 6 OLTRE 6 anni: Punti 10 3 anni: Punti 3 Da 4 anni a 6 anni Punti 6 OLTRE 6 anni: Punti 10

I punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti saranno soggetti a riparametrazione come per legge.

16 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione opera a titolo non oneroso. In considerazione della natura di cooperativa sociale del soggetto beneficiario, la stazione appaltante si avvarrà prioritariamente di professionalità interne ovvero di esperti che abbiano manifestato disponibilità a svolgere l'incarico senza compenso. Resta fermo l'obbligo di dichiarazione circa l'insussistenza di cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

17 – CLAUSOLA SOCIALE E CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, in quanto strettamente connesso con l'attività oggetto dello stesso, è individuato nel **CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale**, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti impiegati nell'appalto le stesse tutele normative ed economiche di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele, verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente nell'esecuzione del medesimo servizio, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui all'art. 11 del Codice, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa, con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione autonoma delle proprie attività.

Resta fermo che l'indicazione del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale non costituisce requisito di partecipazione né condizione di esclusione, ma parametro di riferimento per l'esecuzione del contratto, fatta salva la facoltà del concorrente di applicare un diverso contratto collettivo che garantisca le medesime tutele, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetta espressamente la clausola sociale di cui al presente articolo. Gli impegni assunti in relazione alla clausola sociale e al contratto collettivo applicato sono verificati dal RUP prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 20 del presente disciplinare.

18 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni di gara si svolgono in modalità telematica attraverso la Piattaforma. La Commissione giudicatrice si riunirà in seduta riservata per procedere allo sblocco e all'esame della documentazione; la trasparenza e l'inviolabilità delle operazioni sono garantite dalla tracciabilità informatica del sistema che garantisce l'integrità, la segretezza e l'immodificabilità delle offerte sino al momento della loro apertura. In considerazione delle caratteristiche della Piattaforma, che assicura l'intangibilità delle offerte e la piena tracciabilità delle operazioni, non è prevista la presenza fisica dei concorrenti alle sedute. I concorrenti potranno verificare l'esito delle operazioni e i relativi verbali direttamente all'interno dell'area riservata del portale, non appena resi pubblici dalla stazione appaltante.

APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Decorso il termine per la presentazione delle offerte, nella prima seduta, che si terrà in modalità telematica, il RUP, procede tramite la Piattaforma allo sblocco e all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, alla verifica della conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare, all'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, alla redazione di apposito verbale e all'adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura, provvedendo agli adempimenti di comunicazione previsti dal Codice tramite la Piattaforma.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “B – OFFERTA TECNICA”

Esaurita la fase di ammissione, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del precedente art. 16 e la cui composizione è pubblicata sulla Piattaforma e sul sito istituzionale, procede in seduta telematica all'apertura delle buste “B – Offerta tecnica” e alla verifica della presenza dei documenti prescritti; in caso di verifica negativa il concorrente è escluso. Successivamente la Commissione procede, in una o più sedute riservate, all'esame delle offerte tecniche e all'assegnazione dei punteggi relativi, distintamente per ciascun criterio e sub-criterio di cui alla tabella del presente disciplinare, secondo valutazioni di tipo qualitativo e discrezionale. Gli esiti della valutazione tecnica sono registrati sulla Piattaforma e resi noti ai concorrenti contestualmente all'apertura delle offerte economiche.

Non sono ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica i concorrenti che non abbiano ottenuto, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, il punteggio minimo pari a **70** punti.

APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “C – OFFERTA ECONOMICA”

La Commissione procede quindi, in seduta telematica, allo sblocco e all'apertura delle buste “C – Offerta economica” dei concorrenti ammessi e all'attribuzione dei relativi punteggi, sino a un massimo di **10** punti, secondo la formula indicata nel presente disciplinare, con riferimento al ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario del singolo pasto posto a base di gara, pari ad € **5,70** oltre IVA. La Piattaforma procede alla formazione della graduatoria.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Le componenti economiche dell'offerta sono riassunte nel prezzo del servizio definito in ribasso rispetto alla base d'asta individuata con riferimento al singolo pasto.

Al prezzo del singolo pasto è attribuito un punteggio massimo di 10 punti. I concorrenti devono indicare nell'offerta economica la percentuale di ribasso del prezzo del singolo pasto.

Il punteggio massimo (punti 10) sarà attribuito all'operatore economico che avrà presentato il migliore ribasso.

Formula attribuzione dei punteggi $X = \frac{P_i}{C} \times P_o$
moltiplicato C diviso Po

Dove:

- X= punteggio totale attribuito al concorrente medesimo
- C= punteggio massimo attribuibile
- Po= offerta del concorrente
- Pi= offerta migliore ovvero prezzo più basso

Il costo unitario del pasto stabilito come base d'asta è di € 5,70 oltre iva.

VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Trattandosi di procedura sotto soglia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non opera il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 – applicabile alle sole procedure con il criterio del prezzo più basso – ma residua il potere-dovere della stazione appaltante di attivare la verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 del Codice al ricorrere di elementi specifici e concreti di sospetta incongruità, serietà o insostenibilità dell'offerta.

In particolare, la verifica sarà attivata quando, in base a elementi oggettivi – quali il superamento di quattro quinti dei punteggi massimi previsti per il complesso dei criteri di valutazione, scostamenti significativi del costo della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali di cui all'art. 41, comma 13, del Codice, o altri indici sintomatici – l'offerta appaia potenzialmente inaffidabile.

In tali casi il RUP, avvalendosi se necessario della Commissione giudicatrice, richiede per iscritto all'operatore, tramite la Piattaforma, la presentazione delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale e assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. Il RUP esamina le spiegazioni e, ove non sufficienti, può chiedere ulteriori chiarimenti. L'offerta è esclusa se, all'esito del procedimento, le giustificazioni non dimostrano la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta nel suo complesso.

19 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE

Il RUP, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare

tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 17;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 17 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del medesimo decreto, non si applicano le riduzioni di cui all'art. 117, comma 8, né gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2. La garanzia definitiva è costituita secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice, in quanto compatibili.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato seguendo le modalità individuate dall'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, **l'aggiudicatario assolve l'imposta di bollo**, una tantum, al momento della stipula del contratto, nella misura forfettaria stabilita dalla tabella A dell'Allegato I.4 al Codice in rapporto al valore del contratto medesimo, con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente. Il pagamento così effettuato tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti riguardanti la procedura, dalla presentazione dell'offerta fino alla completa esecuzione del contratto, ad eccezione delle fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 642/1972.

21 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a giorni cinque, stante ragioni di urgenza della presente procedura, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

22 – VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico e organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla gara presso la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dell'Anac.

La verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione è effettuata attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), istituito presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi degli artt. 24 e 99 del d.lgs. 36/2023. Nel caso in cui la documentazione non sia disponibile o acquisibile tramite il FVOE, ovvero in caso di malfunzionamento del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti direttamente all'operatore economico, assegnando un congruo termine, o di acquisirla presso le amministrazioni competenti.

Inoltre la Stazione Appaltante provvederà alla richiesta nei confronti dell'aggiudicatario dell'Informativa antimafia. In caso di esito interdittivo di tale informativa si procederà all'esclusione dell'aggiudicatario provvisorio e ad una nuova aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010 e ss.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto. Per l'imposta di bollo si rinvia a quanto previsto all'art. 20 del presente disciplinare.

L'aggiudicatario dovrà:

- fornire al Consorzio i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e successive modificazioni e del possesso requisiti antimafia;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti attinenti il presente appalto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Così nel caso di modifiche del numero di conto o di nuova accensione. Ciò a pena di nullità del contratto.
- contabilizzare secondo le vigenti disposizioni normative in materia di incassi e pagamenti e nel rispetto delle vigenti norme in materia fiscale e tributaria.

23 – CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni sulla procedura, relative ad elementi amministrativi e tecnici, devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e presentate unicamente attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti/Quesiti" della Piattaforma, almeno **15 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, ai quesiti presentati con modalità diverse o ai quesiti telefonici.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite tramite la Piattaforma almeno **3** giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, se di interesse generale, pubblicate in forma anonima sulla Piattaforma stessa, ove costituiscono parte integrante della documentazione di gara. È onere dei concorrenti consultare regolarmente la sezione dedicata alla procedura sulla Piattaforma.

24 – COMUNICAZIONI

La presente procedura è interamente gestita, in ogni sua fase, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale

certificata “TuttoGare”, conforme alle regole tecniche AgID di cui agli artt. 25 e 26 del Codice, accessibile all’indirizzo <https://consorzioilnodo.tuttogare.it>.

Ai sensi dell’art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono tramite l’apposita area “Comunicazioni” della Piattaforma, che ne assicura data e ora certe di invio e ricezione, e si intendono validamente effettuate al momento della loro messa a disposizione nell’area riservata del concorrente. La Piattaforma inoltra notifica delle comunicazioni all’indirizzo PEC indicato dall’operatore economico in sede di registrazione; è onere del concorrente mantenere aggiornato tale indirizzo e monitorare la propria area riservata.

Le comunicazioni relative all’eventuale attivazione del soccorso istruttorio, alle esclusioni, all’aggiudicazione e allo scioglimento del vincolo contrattuale sono effettuate tramite la Piattaforma e, ove previsto, all’indirizzo PEC del concorrente ai sensi dell’art. 90 del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di retisti o consorzi ordinari, anche non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione effettuata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Solo in caso di comprovato e prolungato malfunzionamento della Piattaforma, accertato dalla stazione appaltante, le comunicazioni potranno essere effettuate all’indirizzo PEC della stazione appaltante consorzio.ilnodo@legalmail.it e agli indirizzi PEC dei concorrenti.

25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, i dati personali forniti dagli operatori economici sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara e, nei confronti dell’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto e i conseguenti adempimenti di legge, ivi compresi gli obblighi di comunicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e le verifiche previste dalla normativa vigente, anche antimafia.

Titolare del trattamento è il Consorzio Il Nodo Soc. Coop. Soc., con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 203/C, e-mail segreteria@ilnodo.org, PEC consorzio.ilnodo@legalmail.it. Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), contattabile ai seguenti recapiti: mariacrimi@ilnodo.org.

La procedura è gestita tramite la piattaforma telematica “TuttoGare” di Studio Amica S.r.l., designata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. I dati potranno essere comunicati, nei limiti delle norme vigenti, ai componenti del seggio di gara e della commissione giudicatrice, agli enti pubblici coinvolti nelle verifiche di legge, nonché ai concorrenti che esercitano il diritto di accesso agli atti nei limiti di cui agli artt. 35 e 36 del Codice. I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della procedura e del successivo rapporto contrattuale e, oltre, nei limiti dei termini di conservazione previsti dalla legge.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR rivolgendosi al Titolare o al RPD ai recapiti sopra indicati e hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L’informativa estesa è disponibile sulla Piattaforma e sul sito istituzionale del Titolare. La presentazione dell’offerta attesta l’avvenuta presa visione delle modalità di trattamento dei dati personali.

26 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Tutti gli atti, gli avvisi, le comunicazioni, le rettifiche, le integrazioni e le risposte ai quesiti relativi alla presente procedura sono pubblicati sulla Piattaforma, nella sezione dedicata alla gara, all'indirizzo **<https://consorzioilnodo.tuttogare.it>**, che costituisce il canale ufficiale della procedura, fermi restando gli adempimenti di pubblicità legale tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ai sensi degli artt. 27-28 e 84-85 del Codice. È onere dei soggetti interessati alla partecipazione consultare periodicamente la predetta sezione della Piattaforma – nonché, in via complementare, il sito istituzionale www.ilnodo.org – per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni e/o modifiche relative alla presente gara. Il concorrente, con l'accettazione del presente documento, si rende parte diligente nella consultazione della Piattaforma.

27 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto espressamente si rinvia al D.Lgs n. 36 /2023 nonché a tutta la legislazione in materia in quanto sia applicabile (ivi espressamente incluso Vademecum di attuazione dei progetti emesso dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione).

28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania

Il R.U.P.

Dott. Sigona Fabrizio